

COMUNE DI ROSOLINA

STATUTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2001

Titolo I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia

Il Comune di Rosolina è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica Italiana e del presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2

Finalità

La comunità locale di Rosolina, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento delle leggi è autonoma.

Il Comune di Rosolina rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio a tutti i livelli istituzionali, ne cura tutti gli interessi, e ne promuove lo sviluppo socio-economico, nonché promuove e tutela i diritti degli ospiti.

Soggetto centrale della comunità comunale è il cittadino persona, nella concretezza della sua dignità da riconoscere, rispettare e promuovere. La valorizzazione della persona, che precede tutti i pur importanti ed ineludibili obiettivi della civile convivenza, è il "fine" da cogliere in tutti i soggetti, con particolare attenzione ai più deboli e agli svantaggiati.

La centralità della persona va valorizzata non solo a livello individuale, ma anche attraverso l'adeguata considerazione delle forme sociali mediante le quali essa si esprime: la famiglia, il lavoro, la partecipazione alla vita della comunità. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative, e di governo.

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono esercitate secondo il presente statuto, i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali.

Articolo 3

Territorio, sede comunale

Il Comune di Rosolina è costituito dalla popolazione residente nel suo territorio. Il territorio comunale ha un'estensione pari a Kmq.73,01 (ha. 7301) e confina a nord con il Comune di Chioggia, ad est con il Mare Adriatico, ad ovest con il Comune di Loreo ed a sud con il Comune di Porto Viro.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Rosolina Viale Marconi. Gli uffici e servizi amministrativi di norma sono ubicati nel palazzo comunale.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

La comunità di Rosolina riconosce come borgate: Norge, Volto, Ca' Morosini, Rosolina Mare e Albarella in cui si identificano le seguenti località: Fossone, Porto Fossone, Portesine, Boccavecchia, Caleri, Porto Caleri, Ca Diedo, Bassafonda, Zoecca, Fenilone, Porto Pozzadini, Moceniga.

Articolo 4

Gonfalone e Stemma

Le insegne del comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Febbraio 1962.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ogni qualvolta si intende rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad iniziative ed avvenimenti il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.

L'uso e la riproduzione di questi simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo espressa autorizzazione nei casi di manifestazioni patrocinate dal comune.

Articolo 5

Onorificenze e riconoscimenti

Il Comune di Rosolina può concedere onorificenze e premi a persone fisiche, giuridiche, associazioni e famiglie le cui opere e iniziative abbiano contribuito a promuovere e valorizzare la storia, la tradizione ed il territorio di Rosolina.

I riconoscimenti concessi dal Consiglio Comunale mediante provvedimento adeguatamente motivato, si distinguono, a seconda del merito, in:

Rosolina riconoscente
Cittadino benemerito
Cittadinanza onoraria.

Articolo 6

Tutela della salute

Uno dei diritti inalienabili del cittadino è il diritto della salute, ricompreso nel diritto ad una aspettativa di vita migliore e ad una più alta qualità della stessa attraverso anche l'attenta programmazione del territorio ed una pianificazione atta a garantire la salubrità dei centri abitati e la sicurezza dell'ambiente.

Il problema della prevenzione deve essere obiettivo primario del quale il Comune dovrà tener conto programmando oculati programmi in sinergia con realtà socio-sanitarie locali.

La lotta all'inquinamento ed una seria attenzione alle politiche ambientali avranno da parte del Comune una cura efficace ed una informazione dettagliata a tutti i cittadini.

Articolo 7

Promozione delle attività culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune riconosce la cultura come patrimonio dell'intera comunità, strumento indispensabile di elevazione per ogni singolo individuo, primaria garanzia di un effettivo pluralismo sociale.

Il Comune si impegna a rimuovere le cause che possono ostacolare la diffusione della cultura e adotta misure atte a garantire pari opportunità di istruzione per tutti i cittadini; tutela il patrimonio storico-culturale e le tradizioni locali.

Promuove interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla salute e prevenzione della dispersione scolastica.

Promuove e tutela le attività culturali, ricreative, sportive e del tempo libero favorendo l'istituzione di enti e di associazioni senza fini di lucro così come di strutture e servizi adeguati alle esigenze della popolazione.

Articolo 8

Programmazione e sviluppo economico

Il Comune favorisce, coordina, promuove lo sviluppo di tutte le attività, ne stimola il funzionamento ed il dinamismo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo economico e sociale della popolazione avvalendosi dell'apporto di tutte le componenti sociali, economiche e culturali, nella piena collaborazione con altri Comuni, la Provincia e la Regione.

Titolo II: ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I: Organi e loro attribuzioni

Articolo 9

Organi

Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 10

Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale

fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli organi suddetti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita l'autonomia finanziaria, le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente titolo, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nel rispetto di quanto statuito dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio Comunale e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Articolo 12

Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

Articolo 13

Convocazione

Spetta al Sindaco, la convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le modalità e i termini per la convocazione sono stabiliti dal regolamento.

Tra la data di ricezione dell'avviso di convocazione e la data stabilita per la seduta dovranno comunque intercorrere almeno cinque giorni.

In casi di urgenza adeguatamente motivati, il Consiglio potrà essere riunito con preavviso di almeno 24 ore prima.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 14

Linee programmatiche di mandato

Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, a tal fine il documento contenente le linee programmatiche deve essere depositato presso la segreteria comunale e messo a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta di presentazione di cui al comma precedente.

Ciascun Consigliere può presentare entro il giorno precedente la data di tale seduta e secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale, emendamenti scritti contenenti proposte di integrazione o modifica del documento.

Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Articolo 15

Commissioni

Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse della minoranza con diritto di voto.

Il Sindaco, gli Assessori ed i capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti del Comune, nonché, di esperti e di rappresentanti di associazioni operanti nel territorio comunale.

Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

Il Consiglio può altresì istituire Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie.

Ogni Consigliere può richiedere l'istituzione di una Commissione speciale, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Il Comune, in perfetta armonia e coscienza con l'affermazione delle pari opportunità, garantisce tutte le donne e tutti gli uomini in tutte le loro diverse e poliedriche manifestazioni, senza preclusioni o pregiudizi.

Il Comune favorirà l'istituzione della Commissione Pari Opportunità quale idoneo strumento per allargare quanto più possibile l'interesse della cittadinanza nei riguardi di coloro i quali possono soffrire e subire ingiuste discriminazioni, offrendo appunto pari opportunità per un più ampio e

diretto coinvolgimento nella vita sociale, politica e civile della comunità.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà essere per legge attribuita alle opposizioni.

Articolo 16

Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Nel caso in cui il consigliere, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, il Consiglio delibera, anche su richiesta di un solo componente, l'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Dell'avvio del procedimento è data comunicazione al consigliere interessato nelle forme e nei modi e degli art. 7 e 9 della legge 241/1990.

Nel termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il consigliere può fare valere le proprie giustificazioni, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti. Qualora l'interessato non produca giustificazioni nel termine assegnato ovvero quelle addotte non siano ritenute sufficienti, il Consiglio, con apposita deliberazione, ne dichiara la decadenza.

L'avvio del procedimento non comporta la sospensione dall'esercizio delle funzioni di consigliere comunale.

Articolo 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, copia di atti e tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, qualora si profili un potenziale conflitto di interessi fra un atto deliberativo e l'amministratore che lo adotta, o suoi parenti e affini fino al 4° grado, i Consiglieri debbono osservare l'obbligo di astensione.

Articolo 18

Gruppi consiliari

I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento , tenuto conto dei seguenti criteri:

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano , di regola , un gruppo consiliare;

ciascun gruppo può essere formato da un solo consigliere se unico eletto in una lista che ha partecipato alla competizione elettorale.

Possono essere costituiti gruppi misti , formati da almeno due componenti.

Ciascun gruppo elegge un capogruppo entro 5 giorni dalla costituzione; fino al momento della designazione è considerato tale il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti (cifra individuale).

Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

I capi gruppo consiliari hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 19

Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella prima seduta, dopo la convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti, pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare e riorganizzare gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e i servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Il Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 nei servizi di competenza statale.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 20

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli

Assessori;

promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs 267/2000;

adotta le ordinanze di sua competenza previste dalla legge;

nomina e revoca il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina dello stesso;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

rappresenta il Comune in giudizio.

Articolo 21

Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi tutte le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi individuati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 22

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 23

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza e/o impedimento del Sindaco.

Articolo 24

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25

Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 26

Giunta Comunale

La Giunta è Organo esecutivo nella gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 27

Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Non possono essere nominati Assessori esterni coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni comunali risultando non eletti.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto.

Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio Comunale.

Non possono parimenti far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado.

Articolo 28

Nomina e revoca

Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli Assessori revocati o dimissionari entro 15 giorni dalla revoca o dalla presentazione delle dimissioni. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 29

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la Giunta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta i funzionari del Comune, Consiglieri Comunali, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Articolo 30

Competenze

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Titolo III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I: Partecipazione e decentramento

Articolo 31

Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le forme e le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II: Associazionismo e volontariato

Articolo 32

Associazionismo e volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio operanti senza scopo di lucro.

A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Il Comune promuove ed istituisce le consulte delle associazioni e i comitati di cittadini rappresentanti le Borgate del Comune.

Articolo 33

Diritti delle Associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione nel settore in cui essa opera e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente.

Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri non sono vincolanti e devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.

Articolo 34

Contributi alle Associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni costituite senza fini di lucro (non profit), con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi.

La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in

apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. Il conferimento della concessione di servizi ad associazioni di volontariato avviene nel rispetto delle regole di trasparenza e pubblicità imposte dalla normativa di settore, basate sull'accertamento comparativo della competenza tecnica, della capacità economica e della convenienza delle offerte plurime provenienti dai soggetti offerenti il medesimo servizio. *L'erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.*

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego, da trasmettere al Comune, salva l'ipotesi di disciplina dei rapporti mediante specifica convenzione.

CAPO III: Modalità di partecipazione

Articolo 35

Partecipazione e informazione

Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione e il coinvolgimento sui propri programmi.

Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato nelle forme di rito.

Le ordinanze del Sindaco e i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Nella sede municipale è individuato apposito spazio, di facile accesso per il pubblico, da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti per i quali la legge richiede tale formalità.

Altri luoghi e modalità di informazione saranno individuati in ogni Borgata dalla Amministrazione, in relazione all'importanza degli atti e degli avvenimenti.

L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 36

Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

A tutte le petizioni viene garantita risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale entro dieci giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l'attività del Comune devono ricevere risposta scritta da parte del sindaco o dell'assessore competente entro 30 giorni dalla data del ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione è comunicato ai

firmatari.

Articolo 37

Istanze e Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco istanze o proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali istanze o proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.

L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 38

Referendum

Nelle materie di competenza comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo punto, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti amministrativi.

Non possono essere indetti referendum in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe, di personale, di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e designazione e delle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Non sono altresì ammessi referendum sullo Statuto Comunale, sul Regolamento del Consiglio Comunale, sulla totalità del Piano Regolatore Generale e sue varianti generali e su interi strumenti urbanistici attuativi nonché su atti nei quali siano stati adottati provvedimenti con conseguente impegno finanziario verso terzi.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento della raccolta delle firme. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Entro tale data il Consiglio Comunale adotta anche eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.

Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale deve prendere atto formalmente del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, decidendo in merito. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato.

Non si procede agli adempimenti dei commi precedenti se non ha partecipato alle consultazioni più del 50 per cento dei cittadini aventi diritto al voto. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.

Nei referendum abrogativi, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del voto, il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento formale, prende atto dell'approvazione della proposta referendaria e revoca l'atto o parte di esso sottoposto a referendum, previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse nonché delle responsabilità preposte o connesse alla rimozione dello stesso. Entro tale data il Consiglio Comunale adotta anche gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

L'esito referendario su atti o provvedimenti di competenza dell'ente locale, qualunque sia la maggioranza conseguita, non esime gli Amministratori locali da eventuali responsabilità anche sotto il profilo economico-finanziario, connesse all'adozione o alla revoca dei propri atti.

Articolo 39

Accesso agli atti

I cittadini che dimostrino di avere un interesse motivato hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Sono sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Sono inoltre individuati nel regolamento le categorie degli atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela della riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

CAPO IV: Difensore Civico

Articolo 40

Nomina

Il Difensore Civico può essere nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto dallo stesso in forma convenzionata con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Non può essere nominato Difensore Civico:

chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato di controllo;

ministri di culto;

coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative comunali, provinciali o regionali;

i dipendenti del Comune, in servizio o in quiescenza da meno di un quinquennio, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Articolo 41 Decadenza

Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima della scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Articolo 42 Funzioni

Il Difensore Civico:

ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;

deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, od i regolamenti;

deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parete offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme della legge;

deve inoltre vigilare affinché a tutti cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti, deve garantire il proprio interessamento a chiunque si rivolga a lui;

esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D.Lgs 267/2000.

esercita le competenze in materia di accesso agli atti amministrativi attribuitegli dall'articolo 25 comma 4 della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 15 della Legge n. 340/2000 che disciplina anche le relative modalità di espletamento.

Articolo 43 Facoltà e prerogative

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al

cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.

Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Articolo 44

Relazione annuale

Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 45

Indennità di funzione

Al Difensore Civico può essere corrisposta un'indennità di funzione il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale.

CAPO V: Procedimento amministrativo

Articolo 46

Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 47

Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può richiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai sessanta giorni.

Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 48

Procedimenti ad impulso di ufficio

Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte, o produrre documenti.

I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Articolo 49

Determinazione del contenuto dell'atto

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 51

Servizi pubblici comunali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di società per azioni anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o a mezzo di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 53

Aziende speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 54

Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 55 Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consultivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 56 Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 57 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 58 ConSORZI

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, una convenzione ai sensi del precedente articolo, e dell'art.31 comma 3 del D.Lgs.267/2000 , unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali .

Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 59

Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso a norma dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V: UFFICI E PERSONALE

CAPO I: Uffici

Articolo 60

Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 61

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale (se nominato), al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da attuare il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore (se nominato), al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 63

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (se nominato), il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II: Personale dirigente e direttivo

Articolo 64

Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi tra gli Enti convenzionati e quanto altro necessario per disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolandone nel contempo i rapporti con il Segretario Comunale.

Articolo 65

Compiti del Direttore Generale

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni caso di grave negligenza.

Articolo 66

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta; verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei

casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati e, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale , se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Articolo 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Ai sensi dell' art.107 comma 3 D.Lgs.267/2000, le funzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo , fatta salva l'applicazione del comma 4 lettera d) dell' art. 97 del D.Lgs.267/2000, sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Articolo 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 , comma 1 del D.Lgs.267/2000.

Articolo 70

Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Articolo 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO III: Il Segretario Comunale

Articolo 72

Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale può essere revocato dall'incarico nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 73

Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, consulenza e assistenza giuridica nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ; esercita , inoltre, tutte le altre funzioni di cui all'art.97 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Articolo 74

Vice Segretario Comunale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale per lo svolgimento di funzioni vicarie del Segretario Comunale e per la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Segretario Comunale, se nominato, può prendere parte quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.

CAPO IV: La Responsabilità

Articolo 75

Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia

è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 76

Responsabilità verso terzi

Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato i diritti dei terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 77

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V: Finanza e contabilità

Articolo 78

Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 79

Attività finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per i servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali,

altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 80

Amministrazione dei beni comunali

Il Comune provvede annualmente all'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali.

Articolo 81

Bilancio comunale

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 82

Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 83

Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 84

Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri il collegio dei revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura il carica tre anni, è rieleggibile per una volta sola ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

Articolo 85

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali e dalle norme pattizie.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 86

Controllo economico della gestione.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie

osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali

Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando i criteri e gli indirizzi di cui all' art. 21 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e delle norme regionali.

Articolo 88

I Regolamenti

Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti dell'ente a maggioranza assoluta dei propri componenti , ad eccezione di quelli riservati dalla legge alla Giunta Comunale .

I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale dopo l'adozione vengono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventano esecutivi il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

I regolamenti di competenza della Giunta Comunale divengono esecutivi il 15 giorno successivo alla loro pubblicazione all' albo pretorio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89

Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Veneto, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Articolo 90

Norma transitoria

I gruppi consiliari già costituiti, anche se formati da un solo consigliere, mantengono la titolarità acquisita.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2001 e modificato successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2001, entrambe esecutive a sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Tuel: